

**Legge regionale 24 gennaio 1984, n. 6 (BUR n. 4/1984)
(Novellazione)**

**MODIFICA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA
DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1981,
N. 69 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA IN
COMUNE DI BOSCOCHIESANUOVA (VR)"**

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 69, è così modificato:

"La Giunta regionale dispone la revoca del contributo qualora la centrale fotovoltaica di cui all'art. 1 non sia stata ultimata entro il 30 giugno 1984".